



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Giudice del Lavoro, dott. xxxxxxxx, nella causa iscritta al N. xxx/2021

R.G.L. promossa

d a

xxxxxx xxxxxx, rappresentata e difesa dagli Avv.ti xxxxxx xxxxxx,xxxxx xxxx,
xxxxxxx xxxxxxxe xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, AMBITO TERRITORIALE
PROVINCIALE DI TRAPANI E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
LA SICILIA**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura dello Stato

- resistente -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere prestato attività didattica in forza di successivi contratti nei periodi indicati in ricorso, ha chiesto condannarsi il Ministero al pagamento della somma di € 1.065,06 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza, a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999. A sostegno della superiore pretesa parte ricorrente argomentava sull'estensione del diritto in discussione anche al personale 2 docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie.

Costitutosi in giudizio, il Ministero dell'Istruzione deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Il ricorso va accolto.

Premesso che nessuna contestazione è stata sollevata circa le circostanze di fatto evidenziate in ricorso (numero e durata dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, misura della retribuzione alle stesse corrisposta), l'unica questione da dirimere nel presente giudizio verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del CCNL comparto scuola.

Deve subito evidenziarsi che tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 in favore di tutto il personale docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha infatti istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, *«con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive»* ed aggiungendo, al comma 3, che *«la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»*. Nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva, la norma in commento richiama dunque l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 5 che *“Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”*.

Così richiamato il quadro normativo, ritiene il giudicante di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione (assolutamente dominante anche nella giurisprudenza di merito) secondo cui *“l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale*

del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo" (Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018; in senso conforme Cass. n. 6293 del 2020).

Passando alla quantificazione del dovuto, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi in quanto per il periodo indicato in ricorso (successivo al 01/03/2018) la RPD di riferimento era di 174,50, l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma di € 1.472,46 per RPD complessivamente maturata alla data di scadenza del contratto al 09/06/2021.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.472,46, oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo fino al saldo.

Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 850,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Trapani, 10.12.2021

Il Giudice

XXXXX XXXXXXXX